

A.R.A.P.

AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Parere del revisore legale alla “*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016*”.

Revisore Legale

Dott. Angelo Iocco

(Nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo n. 51 del 06/12/2024 comunicato il 09/12/2024)

Il sottoscritto revisore legale esprime di seguito il proprio parere richiesto dall'Ente con PEC del 10 dicembre 2024.

Premesso che

- l'art. 20, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (d'ora in avanti, per brevità, “TUSP” o “Testo Unico”), dispone che ciascuna *amministrazione pubblica* (cfr. art. 2, comma 1, lett. a) del TUSP e art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001) debba effettuare annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- sono oggetto della Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le partecipazioni detenute dall'ARAP al 31 dicembre 2023;
- la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro, d'intesa con la Corte dei Conti, ha reso pubbliche le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) che forniscono alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP e contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni e che in tale contesto l'Ente ha rilevato le seguenti partecipazioni societarie detenute direttamente al 31 dicembre 2023
 1. ARAP Servizi S.r.l.
 2. CO.N.I.V. Servizi ed Ecologia S.r.l. in liquidazione
 3. Consorzio AB.Side
 4. Consorzio Ente Porto di Giulianova
 5. Società Consortile Trigno Sinello a r.l.
 6. Società Consortile Sangro Aventino a r.l.

Preso atto che

lo scrivente revisore ha preso visione ed analizzato la “*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2023 (art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. – TUSP) – Relazione tecnica*” ed il suo “*Allegato 1 – Ricognizione delle partecipazioni detenute al 31/12/2023 (articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. – TUSP)*” ricevuti a mezzo PEC il 10 dicembre 2024;

Preso atto che

- il predicato dell'indispensabilità è legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'Ente;

- in tal senso, soprattutto le partecipazioni minime – peraltro detenute in società svolgenti attività di scarsa o nulla utilità – non apportano vantaggi, vieppiù nei casi di ridondanza operativa, di gestioni antieconomiche e di impossibilità di incidere sui processi decisionali (cfr. Consorzio AB.Side, Società Consortile Trigno Sinello a r.l. e Società Consortile Sangro Aventino a r.l.);
- dunque, la prima valutazione che l’ente deve compiere è quella attinente alla coerenza delle partecipazioni detenute;
- quindi, il mantenimento di una partecipazione societaria si giustifica fino a quando la partecipata fornisca una corrispondente utilità, considerato che il capitale investito non può rimanere inutilmente immobilizzato – dovendosi indirizzare le risorse disinvestite verso impieghi più proficui – né tantomeno restare esposto al rischio di perdite;
- ciò impone un costante e attento monitoraggio in ordine all’effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale nonché da tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati;

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (di seguito TUSP), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (“Decreto correttivo”), ed in particolare i principi alla base del TUSP che sanciscono che le disposizioni devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Premesso che l’art. 20 del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “*un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette*” ed in particolare

- il comma 1 prevede che, se ricorrono le condizioni previste dal TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongano “*un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*”;
- il comma 2 impone l’adozione di piani di razionalizzazione quando, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;
- ai sensi del comma 3, il suddetto piano di riassetto, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
- ai sensi del comma 4, in caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

Dato atto che, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata, si prevede

- di procedere al “*Mantenimento senza interventi*” della partecipazione detenuta in **ARAP Servizi S.r.l.** in quanto essenziale ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali dell'ARAP;
- di non procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni detenute in
 - a) **CO.N.I.V. Servizi ed Ecologia S.r.l.** (società in liquidazione il cui *status* non richiede l'adozione di misure di riassetto);
 - b) **Consorzio AB.Side** (in quanto partecipazione non soggetta a razionalizzazione ex art. 4, comma 1, TUSP) (in ogni caso, l'ARAP ha già comunicato al Consorzio il proprio recesso decorrente dall'01/01/2025, giusta delibera n. 349/2023);
 - c) **Consorzio Ente Porto di Giulianova** (in quanto partecipazione non soggetta a razionalizzazione ex art. 4, comma 1, TUSP);
- di procedere alla razionalizzazione mediante cessione di quote, da effettuarsi entro il 2025, delle partecipazioni detenute in:
 - 1) **Società Consortile Trigno Sinello a r.l.** (società con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti e fatturato medio dell'ultimo triennio non superiore a 1 milione di euro) (rif. art. 20, comma 2, lettere b) e d), TUSP);
 - 2) **Società Consortile Sangro Aventino a r.l.** (società con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti e fatturato medio dell'ultimo triennio non superiore a 1 milione di euro) (rif. art. 20, comma 2, lettere b) e d), TUSP).

Dato inoltre atto che la ricognizione è stata istruita dal Dipartimento Partecipate e Rendicontazione dell'Ente, in conformità ai criteri sopra enunciati, secondo quanto indicato nella *Relazione tecnica*, avendo in considerazione le “*Linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP*” pubblicate dal Dipartimento del Tesoro;

Dato infine atto che, da un punto di vista metodologico, le schede relative alle società (*Allegato I*) forniscono un’analisi che evidenzia dettagliatamente per ciascuna di esse la sussistenza o meno dei requisiti di stretta necessità rispetto alle finalità perseguitate dall’Ente e, relativamente allo svolgimento, da parte delle medesime, di una delle attività consentite dall’articolo 4 del TUSP, in quanto la cognizione analizza in modo puntuale l’attività svolta dalle singole società a beneficio dell’ARAP;

Preso atto che l’*Allegato I* alla *Relazione tecnica*, comprende le schede di dettaglio delle società partecipate che descrivono gli esiti della cognizione sulle stesse effettuata;

Dato atto che l’ARAP risulta titolare delle seguenti partecipazioni sociali

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE AL 31/12/2023

1. ARAP Servizi S.r.l.
2. CO.N.I.V. Servizi ed Ecologia S.r.l. in liquidazione
3. Consorzio AB.Side
4. Consorzio Ente Porto di Giulianova
5. Società Consortile Trigno Sinello a r.l.
6. Società Consortile Sangro Aventino a r.l.

Preso atto delle risultanze della cognizione effettuata, applicando i criteri dettati dal TUSP,
il Revisore Legale

esprime

per quanto di propria competenza, **parere favorevole** sulla coerenza nel suo complesso dello stato di attuazione della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2023 detenute dall’ARAP con le disposizioni del D.Lgs. 175/2016,

invita l’Ente

- a monitorare lo stato di avanzamento della procedura di liquidazione della partecipata CO.N.I.V. Servizi ed Ecologia S.r.l., sollecitando i liquidatori a concludere le operazioni nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il 2025;
- a verificare la corretta e tempestiva trascrizione presso i competenti Registri Pubblici del proprio recesso dal Consorzio AB.Side, sollecitando il Consiglio direttivo di quest’ultimo alla cancellazione di ARAP dall’elenco dei soci;
- a procedere con sollecitudine alla vendita delle quote detenute nella Società Consortile Trigno Sinello a r.l. e nella Società Consortile Sangro Aventino a r.l. entro il 2025;

rammenta

- di pubblicare la Deliberazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;

- che il provvedimento adottato ed i relativi allegati siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., e resi disponibili alla Struttura per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del TUSP presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Abruzzo, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, TUSP.

Chieti, li 16 dicembre 2024.

Il Revisore Legale